


Attualità

Rush finale per aderire al bonus cultura diciottenni

31 Agosto 2021

Entro oggi, 31 agosto, i ragazzi nati nel 2002 e i venditori che intendono partecipare all'iniziativa possono presentare la domanda attraverso la registrazione alla piattaforma digitale



Ancora poche ore a disposizione per i giovani nati nel 2002 per accedere al "bonus cultura diciottenni" che darà loro un voucher di 500 euro da utilizzare entro il 28 febbraio 2022 in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi, eventi culturali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell'editoria audiovisiva, abbonamenti ai quotidiani. Scade oggi, il 31 agosto, infatti, il termine per presentare la domanda attraverso la registrazione al sito www.18app.italia.it da parte sia dei diciottenni sia degli esercenti che vogliono aderire all'iniziativa.

I diciottenni incontrano la cultura

L'iniziativa, nata nel 2016 per avvicinare i giovani alla cultura e tesa a promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale da parte di quanti compiono 18 anni nel 2020 e 2021, sia cittadini

italiani sia stranieri in possesso del permesso di soggiorno, è contenuta nell'articolo 1, **comma 357** della legge di bilancio 2020 e nel **decreto n. 192/2020**, che individua criteri e modalità di assegnazione e utilizzo della prevista carta elettronica.

Ai diciottenni destinatari del *bonus* non è richiesto alcun requisito reddituale e potranno aderire al progetto loro riservato semplicemente iscrivendosi, tramite le credenziali Spid in loro possesso, sulla piattaforma www.18app.italia.it all'interno del portale del ministero della Cultura.

La registrazione all'app ufficiale consente di creare un portafoglio digitale con un credito di 500 euro. In pratica, vengono generati dei buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti. Ogni buono è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato. Può essere stampato o salvato in formato pdf o immagine sui propri dispositivi ed è spendibile solo sul territorio italiano.

Quando i venditori accreditati accettano il buono il credito a disposizione del beneficiario si riduce dell'importo speso. Non ci sono limiti previsti per il singolo acquisto ma non si possono comprare più unità dello stesso articolo, come ad esempio due biglietti per lo stesso evento o più copie dello stesso libro. Ricordiamo che i buoni vanno spesi entro il prossimo 28 febbraio 2022.

Cosa deve fare l'esercente

La registrazione all'applicazione *18app*, oltre a permettere ai giovani di generare buoni acquisto, consente agli esercenti di registrarsi al servizio e offrire ai diciottenni la vendita dei beni previsti dalla normativa. L'esercente, per accedere, può utilizzare le credenziali Spid o le credenziali di accreditamento ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (*Fisconline/Entratel*), direttamente o tramite delegato accreditato. Oltre i dati anagrafici l'interessato dovrà fornire il proprio recapito telefonico, l'indirizzo *e-mail*, l'eventuale sito *web*, la tipologia di esercizio (*fisico, online* o misto), l'elenco dei punti negozio con i relativi dati di riferimento (provincia, comune e indirizzo) corredati di recapiti telefonici, sito *internet* e indirizzo di posta elettronica per consentirne la geolocalizzazione da parte dei diciottenni interessati, l'elenco dei beni o ambiti messi a disposizione dei beneficiari.

Se l'esercente non è in possesso di un codice Ateco primario compatibile con la vendita dei beni previsti dal "bonus cultura" può ugualmente iscriversi se in possesso di un codice Ateco non prevalente compatibile, inviando una specifica richiesta di adesione all'indirizzo Pec 18app@mailcert.beniculturali.it nel cui oggetto va riportato "Richiesta di adesione a 18app per Ateco secondario compatibile" contenente le informazioni richieste per l'iscrizione.

Gli esercenti aderenti possono vendere esclusivamente i beni riconducibili ai seguenti ambiti:

- biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo (per "spettacoli dal vivo" si intendono produzioni di musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti ma non eventi da ballo)

- libri (inclusi libri scolastici, audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti *hardware* di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione)
- biglietti per musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali
- musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica *online*, esclusi supporti *hardware* di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione ed esclusi gli strumenti musicali)
- corsi di musica, di teatro, di lingua straniera
- prodotti dell'editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti *hardware* di qualsiasi natura atti alla riproduzione. Non si possono acquistare abbonamenti per l'accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi)
- abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, ma non a riviste.

I beni possono essere ceduti esclusivamente all'intestatario del *bonus* solo al momento in cui viene consegnata la merce o il titolo per usufruire del servizio richiesto. In caso di acquisto *online*, la convalida dei buoni deve essere effettuata quando il bene/servizio è disponibile in magazzino.

I buoni, una volta validati, non possono più essere annullati e riaccreditati.

Nel caso in cui il diciottenne intendesse cambiare o restituire un bene acquistato con il *bonus*, l'esercente può solamente effettuare un cambio con uno o più beni di uguale valore entro il termine di scadenza di utilizzo del beneficio, che per l'edizione in corso corrisponde al 28 febbraio 2022. Non è in ogni caso consentito restituire somme in denaro, né cedere beni diversi da quelli previsti dalla normativa o con modalità differenti.

Riguardo la fatturazione, per il pagamento dei buoni autorizzati l'esercente deve emettere fattura elettronica utilizzando il Sistema di interscambio e secondo il tracciato stabilito per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione ("*Schema del file xml FatturaPA*", reperibile nel sito www.fatturapa.gov.it, sezione Norme e regole, Documentazione FatturaPA). La fattura dovrà essere inviata direttamente o tramite un intermediario secondo le modalità riportate nel seguente [link](#).

L'applicazione *18app* fornirà una lista dei buoni autorizzati che potranno essere oggetto di fatturazione seguendo le [Linee guida](#) disponibili sul sito dell'iniziativa, che contengono le specifiche per la compilazione del "registro vendite" e la redazione della fattura elettronica.

Per la compilazione della fattura elettronica per il rimborso dei buoni spesa relativa all'iniziativa *18app*, giova precisare che, nonostante il nome "fattura", i documenti emessi per il rimborso dei buoni non hanno rilevanza ai fini fiscali e non concorrono alla produzione di reddito, non sono soggetti a Iva né all'imposta di bollo.

Per ottenere il rimborso dei buoni validati, l'esercente deve compilare il "registro vendite" disponibile *online* sul sito <https://18app.consap.it> accedendo con le proprie credenziali, seguendo le istruzioni delle citate "Linee guida fatturazione e registro vendite". La finalità del registro è quella di garantire il corretto uso del *bonus* cultura, specificando per i buoni emessi il dettaglio dei beni venduti. Con tale modalità viene garantita la trasparenza dell'operazione. Nel registro disponibile *online*, per ogni buono inserito in fattura, l'esercente deve fornire la descrizione del bene venduto al beneficiario, con i relativi documenti fiscali rilasciati al momento della cessione (scontrino fiscale, fattura, ecc.) ove previsto. Le fatture potranno essere liquidate solo dopo la compilazione del registro vendite.

Nel caso di utilizzo non conforme dei buoni, sia da parte del beneficiario che da parte dell'esercente, il Mic può procedere sia alla disattivazione della carta elettronica del diciottenne sia alla cancellazione dall'elenco della struttura, dell'impresa o dell'esercizio commerciale ammessi, o al diniego di accredito o recupero delle somme non rendicontate correttamente o utilizzate per spese inammissibili, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

di
r.fo.

URL: <https://fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/rush-finale-aderire-al-bonus-cultura-diciottenni>